

Magliaso, 1° aprile 2015

Interrogazione

Polizia Malcantone Ovest quo vadis?

Negli scorsi mesi i diversi Consigli comunali di 12 comuni (Caslano, Ponte Tresa, Sessa, Novaggio, Bedigliora, Croglio, Curio, Miglieglia, Astano, Monteggio, Magliaso, Pura) hanno approvato la Convenzione di Polizia Malcantone Ovest. Otto di questi comuni hanno tuttavia posto degli emendamenti che dovranno essere valutati e ripresi nella Convenzione, la quale dovrà nuovamente essere ratificata da tutti i Consigli comunali. Va detto che i due emendamenti accolti dal CC di Magliaso non inficerebbero in alcun modo l'efficienza del Corpo di Polizia Malcantone Ovest, che verrebbe solo reso un po' meno "caslanocentrico" a livello formale.

Interpellato da un media online, in merito ad un'interpellanza analoga a questa inoltrata al Municipio di Monteggio, il Sindaco di Caslano ha dichiarato di attendere a breve il preavviso della SEL, auspicando che la Convenzione venga approvata nella forma originale, non tenendo quindi conto del voto di otto legislativi comunali!

Ci è dato inoltre sapere che il Municipio di Caslano ha attualmente all'interno del suo organico tre agenti di Polizia formati, un quarto sarà proveniente da Ponte Tresa. Un agente ha iniziato il corso di formazione presso la Scuola cantonale di Polizia, per un totale di cinque agenti. Ci risulta inoltre che recentemente è stato assunto un ulteriore agente già formato incaricato per un periodo di prova di sei mesi, con precedenti penali.

Di questi agenti ci risulta che uno è stato promosso al grado di sergente, fungendo da sostituto dell'attuale responsabile.

Ci è pure dato sapere che spesso, negli ultimi tempi, la Polizia comunale di Caslano effettua servizi di ronda con veicolo prioritario (come in data 11 febbraio 2015 a Monteggio ed Astano) ed appostamenti nei comuni che intendono convenzionarsi, ma dove tuttavia non è ancora entrata in vigore la Convenzione.

Allo stato attuale l'ambiente di lavoro presso la Polizia comunale risulta essere precario e poco attrattivo.

Alla luce di questi fatti, avvalendoci della facoltà data dagli art. 65 LOC e 27 ROC, sottoponiamo al lodevole Municipio la seguente

Interrogazione

1. Cosa intende fare il Municipio per mettere in atto la decisione del CC di Magliaso di apportare due emendamenti alla Convenzione?
2. Corrisponde al vero che il sostituto responsabile della Polizia comunale di Caslano ha beneficiato della promozione al grado di sergente a partire dal 1° gennaio 2015?
3. Corrisponde al vero che a partire dal 1° marzo 2015 è stato assunto un nuovo agente di Polizia comunale senza regolare concorso? Per quale motivo lo stesso è stato incaricato per un periodo di prova di sei mesi?

4. Il Municipio di Magliaso, Comune che già usufruisce del servizio della Polizia comunale di Caslano, è stato interpellato dall'esecutivo di Caslano, prima che questi procedesse alla promozione e all'assunzioni di nuovo personale?
5. Ritiene corretto il Municipio che i posti di responsabilità della Polizia comunale di Caslano siano assegnati ai soli agenti di Caslano che non godono di perfetta stima da parte di tutta la popolazione?
6. Le ronde e gli appostamenti con veicolo di servizio effettuati dagli agenti della Polizia comunale di Caslano degli scorsi giorni sono stati autorizzati? Se sì, da parte di chi? Se no, come valuta il Municipio la presenza di questi nel territorio senza che il profilo legislativo sia stato ancora del tutto approvato? Laddove dovessero sorgere dei problemi di qualsiasi natura con quale base legale/delega potrebbero intervenire gli agenti fuori dalla loro giurisdizione di competenza?
7. Il Municipio di Magliaso è al corrente che vi è una mancanza di rapporti e di collaborazione tra Polizia comunale di Caslano, Polizia cantonale e Guardie di confine? Intende comprenderne i motivi?

In attesa di una risposta, vi salutiamo cordialmente.

Per il Gruppo Lega-UDC-Indipendenti


Luca Paltenghi

Daniele Bernasconi



Paola De Gaudenzi



Michelle Mondani





COMUNE DI MAGLIASO

Confederazione Svizzera - Cantone Ticino

☎ 091 606 14 19 CH-6983 Magliaso Fax 091 606 40 50

Funzionario
incaricato

Moreno Rezzadore

Municipio

Via Cantonale 25 / C.p. 166

telefono
fax
e-mail
sito

091 606 12 81
091 606 29 43
segretario@magliaso.ch
www.magliaso.ch

Agli/alla interpellanti/e

Luca Paltenghi

Daniele Bernasconi

Paola De Gaudenzi

Michelle Mondani

presso i rispettivi domicili

RM n° 1293 / 27.4.2015

Magliaso, 28 aprile 2015

Vostra interrogazione 1° aprile 2015 “Polizia Malcantone Ovest quo vadis?”

Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

il Municipio ha preso atto della vostra interrogazione citata a margine, riferita alla questione della polizia strutturata intercomunale, e con riferimento alla stessa diamo evasione ai vostri seguenti quesiti:

1. Cosa intende fare il Municipio per mettere in atto la decisione del CC di Magliaso di apportare due emendamenti alla Convenzione?

Il Municipio dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale della convenzione con i due emendamenti a voi tutti ben noti, non ha fatto altro che procedere secondo i disposti di legge, pubblicando la decisione del Legislativo e alla scadenza ha trasmesso in data 11 febbraio 2015 tutto l'incarto alla Sezione degli enti locali per la decisione di ratifica da parte del Consiglio di Stato, ai sensi Legge sulla collaborazione fra Polizia cantonale e Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol).

Proprio una decina di giorni fa è giunta sui tavoli dei Municipi dei Comuni convenzionanti la decisione n° 1566/15.4.2015, con la quale il Governo ha statuito sulle istanze di ratifica dei dodici Comuni interessati. Per i contenuti rimandiamo integralmente all'allegata copia della risoluzione governativa.

Riteniamo che quanto deciso dal Governo possa soddisfare sia i Comuni che hanno approvato la Convenzione così come presentata nei rispettivi messaggi municipali ai Legislativi comunali, sia i Comuni dove sono stati adottati degli emendamenti.

2. Corrisponde al vero che il sostituto responsabile della Polizia comunale di Caslano ha beneficiato della promozione al grado di sergente a partire dal 1° gennaio 2015?

SI.



3. *Corrisponde al vero che a partire dal 1° marzo 2015 è stato assunto un nuovo agente di Polizia comunale senza regolare concorso? Per quale motivo lo stesso è stato incaricato per un periodo di prova di sei mesi?*

Essendo rimasto privo del quarto agente, alla fine dello scorso anno il Municipio di Caslano ha indetto un concorso per la nomina di un sostituto, al quale hanno partecipato tre concorrenti, tra i quali l'agente in discussione.

Nel corso dell'esame delle candidature, una è risultata essere di nazionalità straniera, una è stata ritirata, mentre da quella dell'agente, ora in servizio, risultavano dei precedenti penali, che collidevano con i requisiti del bando.

Il Municipio di Caslano ha quindi deciso di annullare il concorso, restando con una situazione di tre agenti, nell'attesa anche degli sviluppi della procedura d'approvazione e organizzazione della nuova Polizia intercomunale.

Questa situazione ha però fatto preoccupare i Comuni dove è vigente un accordo con Caslano per il servizio di polizia, giacché si è posta la questione di come poteva essere garantito un suo regolare svolgimento con soli tre agenti.

A questo punto il Municipio di Caslano, avvalendosi dei disposti del Regolamento organico dei dipendenti, che prevede la possibilità di assumere quale ausiliario personale supplente o avventizio, il cui fabbisogno è annualmente stabilito dall'Esecutivo (rapporto retto dal diritto privato / art. 319 e segg. CO), ha preso contatto di nuovo l'agente che ha partecipato al concorso, offrendogli la possibilità di un incarico come agente di polizia (carattere ausiliario) a tempo determinato per un periodo di sei mesi (1.3.-31.8.2015).

La scadenza del suddetto periodo coinciderà anche con l'inizio dell'operatività del nuovo Corpo di Polizia. A questo punto il Municipio di Caslano potrà effettuare una valutazione dell'operato dell'agente, coinvolgendo la Commissione consultiva intercomunale che sarà chiamata a dare un suo preavviso sulla possibile assunzione, come previsto dall'art. 4 della Convenzione.

4. *Il Municipio di Magliaso, Comune che già usufruisce del servizio della Polizia comunale di Caslano, è stato interpellato dall'Esecutivo di Caslano, prima che questi procedesse alla promozione e all'assunzione di nuovo personale?*

Giova ricordare agli interpellanti che fino all'entrata in vigore della convenzione, il Municipio di Caslano gode, a non averne dubbio, della più ampia autonomia d'azione e decisionale in qualità di unico attuale responsabile e datore di lavoro del proprio Corpo di Polizia.

Il rapporto di collaborazione tra i Comuni di Caslano e Magliaso per un servizio di sorveglianza della circolazione stradale, dei posteggi e dello stazionamento degli autoveicoli, della sicurezza e dell'ordine pubblico in generale, da parte della Polizia comunale di Caslano, è regolato dall'Accordo sottoscritto dai due rispettivi Esecutivi nel settembre 2006 per un servizio di circa 20 ore mensili, in seguito aggiornato nell'aprile 2007, con un monte ore portato a 36 al mese, rispettivamente 432 ore annuali.

L'Accordo in essere non prevede alcun obbligo d'informazione nei confronti di Magliaso da parte di Caslano, in relazione alla gestione del suo Corpo di polizia, e questo ci sembra in ogni caso del tutto comprensibile e giustificato, in quanto è stato chiesto e concesso un servizio, per il quale è corrisposta un'indennità finanziaria, ma questo ovviamente non contempla nessun tipo di diritto gestionale da parte nostra.



Del citato Accordo è stata data debita comunicazione al Dipartimento delle istituzioni, all'Ufficio giuridico della circolazione, al Comando della polizia cantonale, al Delegato di polizia di Lugano, alla Giudicatura di Pace del Circolo della Magliasina, alla Pretura del Distretto di Lugano.

5. *Ritiene corretto il Municipio che i posti di responsabilità della Polizia comunale di Caslano siano assegnati ai soli agenti di Caslano, che non godono di perfetta stima da parte di tutta la popolazione?*

Ribadiamo che in questo momento, e sino a quando la convenzione sottoscritta dai dodici Comuni non esplicherà tutti i suoi effetti giuridici e organizzativi, con l'introduzione del Corpo di Polizia strutturato, il Municipio di Caslano ha piena facoltà di giudizio e decisione sui propri agenti di polizia, dei quali si ritiene abbia le dovute approfondite conoscenze professionali e umane, per determinarne eventuali promozioni o assegnazione di compiti di responsabilità, a prescindere che gli stessi possano godere o no della "perfetta stima da parte di tutta la popolazione", affermazione quest'ultima degli interpellanti, dalla quale ci sentiamo di distanziarci, per una mancanza di riscontri oggettivi.

Sottolineiamo tuttavia come l'attività dell'agente di polizia a volte può risultare "scomoda" ad alcuni, arrivando quindi anche a fare insorgere dell'insofferenza nei confronti di questa figura istituzionale.

6. *Le ronde e gli appostamenti con veicolo di servizio effettuati dagli agenti della Polizia comunale di Caslano degli scorsi giorni sono stati autorizzati? Se sì, da parte di chi? Se no, come valuta il Municipio la presenza di questi nel territorio senza che il profilo legislativo sia stato ancora del tutto approvato? Laddove dovessero sorgere dei problemi di qualsiasi natura con quale base legale/delega potrebbero intervenire gli agenti fuori dalla loro giurisdizione di competenza?*

Tutti i servizi effettuati dalla Polizia Comunale di Caslano sul nostro territorio giurisdizionale non devono ottenere autorizzazioni particolari da parte nostra, poiché sono svolti nell'adempimento dei compiti delegati dall'Accordo sottoscritto dai due Municipi, che riteniamo sia stato esaustivamente descritto nella risposta al quesito n° 4, al quale vi rimandiamo integralmente per l'evasione anche del presente interrogativo.

7. *Il Municipio di Magliaso è al corrente che vi è una mancanza di rapporti e di collaborazione tra Polizia comunale di Caslano, Polizia cantonale e Guardie di confine? Intende comprenderne i motivi?*

Per quanto c'è noto e riferito, la Polizia comunale di Caslano ha normali e regolari rapporti e collaborazioni sia con i colleghi della Polizia cantonale sia con le Guardie di confine. Un esempio sono i controlli citati anche dagli interpellanti, che sono spesso effettuati proprio in concorso con la Polizia cantonale.

In ogni caso con l'avvio dell'attività della Polizia intercomunale non vi potrà che essere degli ulteriori miglioramenti del servizio e delle collaborazioni tra le varie componenti preposte alla sicurezza del nostro territorio e di tutti i cittadini che vi risiedono.



Vogliamo terminare questo nostro scritto rilevando, non senza un certo rincrescimento, come attorno alla questione della Polizia intercomunale, e in prima analisi della Polizia comunale di Caslano, si è voluto alzare un "polverone" politico e in parte anche mediatico, per motivi ancora a tutt'oggi di difficile intendimento, se non ipotizzando il carattere meramente d'interesse personale e/o di difesa del proprio "orticello", quando invece dall'altro lato ci si riempie la bocca e le pagine dei giornali, con proclami d'intavolazione di studi strategici e di possibili aggregazioni ...!

Fortunatamente la questione, almeno in relazione all'entrata in vigore della Convenzione, sembra aver trovato giusta e condivisibile soluzione, con la decisione d'approvazione del Consiglio di Stato. Questo permetterà al Comune sede e agli enti locali convenzionati di rendere operativa la nuova struttura di polizia nei termini imposti dalla legge, e questo ovviamente a garanzia di una maggiore salvaguardia della sicurezza della quale potrà beneficiare dal prossimo 1° settembre tutta la nostra Regione.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

il Vicesindaco:  *E. Bossi*

il Segretario:  *M. Rezzadore*



Allegata: decisione approvazione convenzione n° 1566/15.4.2015 del Consiglio di Stato.

numero			Bellinzona	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5 ✓</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5 ✓
1	2	3	4	5 ✓					
1566	fr	13	15 aprile 2015	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> R 17 APR. 2015 EVASO 1292/27.4.2015 </div>					
				Repubblica e Cantone Ticino					

Il Consiglio di Stato

statuendo sulle istanze dei Municipi dei Comuni di Astano il 26 novembre 2014, Pura il 3 gennaio 2015, Caslano il 15 gennaio 2015, Ponte Tresa il 4 febbraio 2015, Croglio il 5 febbraio 2015, Magliaso l'11 febbraio 2015, Caslano l'11 febbraio 2015, Miglieglia il 3 marzo 2015, Bedigliora il 24 marzo 2015, Curio il 27 marzo 2015, Monteggio il 31 marzo 2015, Novaggio il 30 marzo 2015, postulanti la ratifica della nuova Convenzione per l'esercizio delle competenze di polizia comunale nelle rispettive giurisdizioni da parte del Corpo di Polizia denominato "Malcantone Ovest – Caslano";

preso atto che:

- la Convenzione è stata approvata con contenuti uguali e uniformi - fatta eccezione per gli artt. 1, 3 e 6 di cui si dirà in seguito e per quanto necessario - dai rispettivi Consigli comunali/Assemblee di Astano il 13 ottobre 2014, Curio il 10 novembre 2014, Novaggio il 10 novembre 2014, Pura il 17 novembre 2014, Caslano il 5 novembre 2014, Croglio il 15 dicembre 2014, Magliaso il 22 dicembre 2014, Sessa il 15 dicembre 2014, Ponte Tresa il 15 dicembre 2014, Miglieglia il 22 dicembre 2014, Monteggio il 15 dicembre 2014, Bedigliora il 17 dicembre 2014;
- le pubblicazioni hanno avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

richiamato il preavviso dell'8 gennaio 2015 del Comando della Polizia cantonale;

ritenuto che il Consiglio di Stato si esprime in questa sede in virtù della competenza dell'art. 4 cpv. 3 della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol);

considerato,

Contesto giuridico generale

- Quanto al contesto giuridico cantonale vanno oggi senz'altro menzionati la LCPol e il relativo Regolamento di applicazione del 27 giugno 2012 (RLCPol). Essi sono entrati in vigore il 1. settembre 2012 (cfr. BU 28/2012 del 3 luglio 2012 pag. 249 e seguenti). Contro i medesimi alcuni Comuni avevano interposto ricorso al Tribunale Federale; il gravame è stato respinto con sentenza del 20 dicembre 2013.
- La LCPol prescrive l'obbligo per i Comuni di dotarsi di un Corpo di Polizia comunale strutturato (composto da almeno 5 agenti + 1 comandante), rispettivamente quale alternativa la LCPol concede la possibilità di convenzionarsi con i Comuni che ne possiedono uno oppure con un Comune polo (cfr. art. 3 cpv. 1, art. 4 cpv. 1 LCPol).

- È utile al riguardo riprendere alcune considerazioni del Messaggio governativo n. 6423 del 30 novembre 2010, segnatamente il punto 2, da cui sono deducibili le motivazioni alla base dell'introduzione dell'obbligo per i Comuni di dotarsi di un servizio di polizia:

... omissis ...

La mancata presenza di forze di polizia in ogni comune, dovuta all'assenza di investimenti nel servizio di sicurezza da parte di alcune amministrazioni locali, solleva la problematica del finanziamento del dispositivo di sicurezza e della partecipazione di tutti gli attori a contribuirvi.

Lo scenario attuale è contraddistinto dalla presenza di comuni che si organizzano ed investono risorse per l'adempimento dei compiti di prossimità sanciti dalla LOC, accanto ad altri in cui l'assolvimento di queste mansioni è trascurato, malgrado la normativa cantonale ponga a loro carico l'obbligo del mantenimento della sicurezza locale.

... omissis ...

L'esercizio dei compiti di prossimità definiti dal regolamento, avviene nel quadro di una convenzione conclusa fra, da un lato il comune polo o un comune dotato di polizia strutturata, dall'altro il comune privo di quest'ultima. Al fine di garantire il pieno dispiegamento del dispositivo di sicurezza sul territorio cantonale, la norma sancisce l'obbligo dei comuni privi di un corpo di polizia strutturato di concludere una convenzione per assicurarsi l'esercizio dei compiti di polizia locale. Tale obbligo è di carattere imperativo, e la sua natura cogente ed inderogabile è rafforzata dalla facoltà concessa al Consiglio di Stato di assoggettare al regime della convenzione i comuni privi di un corpo di polizia strutturato che, al termine periodo transitorio, non hanno intrapreso quanto necessario per supplire a tale carenza.

Grazie a tale norma la distribuzione dei servizi primari di prossimità è uniformemente garantita su tutto il comprensorio cantonale, a scampo di zone geografiche che ne siano completamente prive come peraltro accade attualmente (scomparsa di un territorio "a macchia di leopardo"). Per consentire l'elargizione di un autentico servizio di sicurezza, la convenzione dovrà comprendere un ventaglio minimo di prestazioni, il cui elenco esaustivo è demandato al regolamento (art. 3 cpv. 2). Onde garantire l'omogeneità cantonale della fornitura di prestazioni minime di sicurezza, le varie convenzioni soggiacciono al controllo del cantone tramite ratifica del Consiglio di Stato. In tale ambito la verifica del cantone comprende pure l'uniformità dei costi che vengono mediamente riscossi dagli altri comuni per prestazioni di sicurezza analoghe a quelle contemplate dalla convenzione soggetta a ratifica. L'intento di subordinare a ratifica l'efficacia delle singole convenzioni, mira a inibire operazioni finanziarie di carattere speculativo, scarsamente compatibili con l'assolvimento di funzioni essenziali di natura pubblica come quello del mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico.

... omissis...

- Sui contenuti della LCPol e del RLCPol si evidenzia ancora quanto segue. Le convenzioni di polizia soggiacciono a ratifica del Consiglio di Stato, in particolare allo scopo di garantire la sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi (art. 4 cpv. 3 LCPol - vedi anche stralcio del messaggio riportato sopra). L'art. 7 LCPol - per assicurare il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggior efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate - stabilisce otto Regioni di polizia comunale, fissandone i relativi Comuni polo. L'appartenenza del singolo Comune alle Regioni è stabilita dall'art. 1 cpv. 1 RLCPol e meglio dal suo *Allegato 1*.
- Per quanto attiene ai termini di legge, i cpv. 1 e 2 dell'art. 7 RLCPol precisano che i Comuni sono tenuti a dotarsi di un'apposita Convenzione di polizia entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento di applicazione in parola, ovvero il 31 agosto 2015. In caso di mancato adempimento, il Consiglio di Stato impone l'affiliazione ad un corpo strutturato.

Nel merito della Convenzione

Nel merito della Convenzione in esame si osserva quanto segue.

Art. 1 Scopo e art. 2 Compiti

I Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa, Pura, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia rientrano in un'unica *Regione* di appartenenza, così come stabilito dall'art. 1 RLCPol e meglio dal relativo Allegato 1 (*Regione III*, di cui Lugano è *Comune polo*).

Il Corpo di Polizia viene denominato all'art. 1 "Malcantone Ovest-Caslano". Tale formulazione non ha tuttavia raggiunto l'adesione da parte di tutti i Comuni, in particolare Pura, Magliaso, Monteggio, Ponte Tresa e Miglieglia hanno approvato lo stralcio del riferimento al Comune sede di Caslano. In mancanza di unanimità su di un aspetto di mera valutazione autonoma comunale, il nome del Corpo è provvisoriamente ratificato senza il riferimento al Comune sede. I Comuni che non si sono espressi su tale proposta, emersa in corso di procedura, sono invitati a farlo coinvolgendo i rispettivi legislativi, ritenuto che il nome definitivo - non essendo di impedimento allo svolgimento del servizio obbligatorio di polizia - potrà venire integrato nella Convenzione successivamente, in un secondo momento, con un'approvazione uniforme da parte di tutti i Comuni aderenti alla Convenzione.

Il ventaglio delle prestazioni di polizia che il Corpo comunale strutturato svolgerà, oltre ai compiti di cui all'art. 107 LOC, è indicato all'art. 2 della Convenzione con un rimando all'allegato 2 Sezione A RLCPol. Con riferimento all'art. 2 cpv. 1 RLCPol, si precisa l'art. 2 della Convenzione come segue (grassetto):

*Il Corpo esercita le funzioni di Polizia locale nella giurisdizione dei Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa, Pura, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia a norma della Legge organica comunale (LOC), **art. 107**, della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e del relativo Regolamento (RLCPol), **Sezione A Allegato 2**, della Legge di applicazione alle legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS) e del relativo Regolamento (RLACS).*

Art. 3 Commissione intercomunale di controllo

Controversa risulta essere la Presidenza della Commissione consultiva intercomunale di controllo assegnata nella Convenzione di principio al rappresentante del Comune sede di Caslano. In particolare i Comuni di Miglieglia, Ponte Tresa, Bedigliora, Monteggio, Magliaso e Pura, propongono lo stralcio di detta limitazione, sebbene essa, sia qui evidenziato, non precluda affatto la possibilità che la Commissione, a cui compete la nomina del Presidente, e che viene esplicitamente menzionato, scelga autonomamente di assegnare tale ruolo ad altro membro. Ciò detto, nel merito si ritiene, pertanto, di mantenere detto principio considerate le chiare incombenze informative che incombono prioritariamente ed in particolare al rappresentante del Comune sede (gestione amministrativa, logistica, finanziaria ed operativa del Corpo cfr. art. 6) La formulazione è pertanto precisata come segue (grassetto)

...omissis...

Il Presidente viene designato dalla Commissione e di principio è il rappresentante del Comune sede.

...omissis...

Art. 6 Competenze del Comune sede

I Comuni di Miglieglia, Ponte Tresa, Bedigliora e Pura hanno adottato degli emendamenti relativi alla facoltà della Commissione consultiva di intervenire sul processo delle nomine degli agenti.

Nondimeno, la Commissione ha scopo consultivo e orientativo (come peraltro indicato all'art. 4), non potendo la stessa prendere decisioni vincolanti per il Municipio del Comune sede competente per la nomina degli agenti. La disposizione viene dunque approvata così come proposta e senza emendamenti.

Art. 9 Quote di partecipazione dei Comuni

I criteri base per la ripartizione dei costi fra i Comuni - in particolare dei costi a carico di quelli sprovvisti di un Corpo di Polizia comunale strutturato - sono stabiliti all'art. 3 RLCPol. Il cpv. 2 di questo disposto sancisce la regola per cui le parti **possono di principio fissare liberamente entità e natura delle controprestazioni patrimoniali, ritenuto il rispetto del criterio base della popolazione residente di ogni Comune quale elemento principale di computo.**

Ai Comuni è poi lasciata facoltà - ma non è imposto l'obbligo - di tener conto di eventuali ulteriori criteri qualitativi nel calcolo del costo pro capite (cfr. Direttiva dipartimentale del 10 gennaio 2014). In caso di mancato accordo valgono per contro i disposti dei cpv. 3 ultima parte e 4 dell'art. 3 RLCPol.

L'art. 9 della Convenzione in esame prevede che il riparto delle spese si fondi su tre fattori: popolazione legale permanente, chilometri stradali dei rispettivi Comuni e fabbisogno di agenti. Così infatti recita l'art. 9:

I Comuni partecipano alla spese di gestione secondo lo scopo descritto dall'art. 2, sulla base di un costo pro capite, calcolato sulla base della popolazione legale permanente al 1° gennaio dell'anno contabile (50%), dei chilometri stradali del Comune (3%) e del fabbisogno degli agenti (47%).

Il fabbisogno di agenti per ogni Comune convenzionato è determinato dall'appartenenza territoriale secondo la scheda R1 del Piano Direttore cantonale e dal relativo numero di agenti di Polizia uniformati necessari secondo i parametri del fabbisogno inseriti nella Direttiva Cantonale del Dipartimento delle Istituzioni:

- area suburbana: 1 agente ogni 750 abitanti
- area periurbana: 1 agente ogni 1500 abitanti
- area retroterra: 1 agente ogni 1750 abitanti

...omissis....

I criteri citati su cui si fonda la partecipazione finanziaria qui in narrativa - posta la convergenza dei Comuni sul medesimo - risulta conforme al citato art. 3 cpv. 2 RLCPol. Il costo pro-capite indicato nelle tabelle elaborate dai Comuni ed allegate ai messaggi municipali - secondo lo scenario iniziale previsto di 7 agenti - varia da fr. 54.50 a carico del Comune di Sessa a fr. 78.55 a carico del Comune di Magliaso.

Dato quanto previsto dall'art. 3 cpv. 2 e 3 (inizio) LCPol - **fermo restando l'obbligo di svolgere da parte dei Corpi di polizia i compiti previsti dalla legge** - non possono essere imposti ulteriori criteri correttivi; ciò è piuttosto riservato ai casi di disaccordo tra i Comuni (cfr. art. 3 cpv. 3 e 4 RLCPol).

Art. 12 Divergenze

La disposizione che regola le divergenze va precisata come segue (grassetto):

*Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione e l'interpretazione della presente convenzione, la vertenza sarà sottoposta per un tentativo di conciliazione alla Sezione Enti locali; in assenza di conciliazione per decisione del Consiglio di Stato **secondo le consuete vie ricorsuali.***

Art. 13 Norme finali - personale

L'art. 13 primo capoverso della Convenzione prevede che il personale di Polizia attualmente alle dipendenze del Comune di Ponte Tresa viene trasferito di fatto e di diritto al Comune sede ed entra a far parte del Corpo Intercomunale, fatti salvi i diritti acquisiti. Al proposito si evidenzia che il Municipio del Comune sede dovrà in ogni caso intimare una risoluzione di assunzione del singolo agente in cui si precisano le condizioni ed i termini del nuovo rapporto di lavoro.

Parimenti per quanto concerne il personale di Polizia, il Comando della Polizia cantonale osserva nel suo preavviso due aspetti. Il primo è relativo alla necessità per il Comune sede di Caslano, il cui ROD sarà applicabile agli agenti, di prestare attenzione all'uniformazione dei gradi e degli stipendi per non superare ogni ragionevole criterio se paragonato con le classificazioni in gradi e stipendi nelle funzioni di responsabilità degli agenti della Polizia Cantonale, per i quali esiste un Regolamento specifico di cui i Comuni sono invitati a tenere conto.

Il secondo aspetto a cui il Comune sede di Caslano è invitato a prestare attenzione è invece relativo alle disposizioni di legge che stabiliscono un minimo di 5 agenti + 1 Comandante per operare quale Corpo di Polizia strutturato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b) LCPol.

Art. 14 Durata e disdetta

In merito alla disdetta della convenzione - tenuto conto degli obblighi degli artt. 3 e 4 LCPol - la stessa in futuro può essere ammessa solo se il Comune interessato fosse integrato in una nuova organizzazione per lo svolgimento dei compiti di polizia in linea con i disposti di legge superiore (LCPol e RLPol).

Riserva a nuove disposizioni di legge

L'assetto normativo in materia di svolgimento di compiti di polizia e relativa collaborazione - a dipendenza di eventuali future scelte politiche - è passibile di evoluzione. Il Consiglio di Stato, in veste di Autorità di vigilanza e in base alle prerogative dell'art. 4 cpv. 3 LCPol, ritiene quindi di inserire nella Convenzione un nuovo disposto (**nuovo art. 15a**), nel quale si riservano espressamente eventuali nuove disposizioni vincolanti di legge superiore applicabili all'oggetto della Convenzione, e meglio:

Art. 15a Riserva a nuove disposizioni di legge (nuovo)

È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Per quanto concerne gli altri articoli della Convenzione non vi sono particolari osservazioni in merito. Ne consegue che per i medesimi la Convenzione può essere ratificata senza ulteriori commenti e/o modifiche.

Dato quanto precede;

richiamati gli art. 4 LCPol, 193a LOC, nonché ogni altra disposizione in concreto applicabile;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni,

r i s o l v e:

1. È ratificata la Convenzione per l'esercizio delle competenze di polizia comunale nelle giurisdizioni dei Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa, Pura, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia. È riservato quanto disposto ai punti 2 e 3.
2. La Convenzione, riservata la provvisorietà della denominazione del Corpo di polizia intercomunale di cui ai considerandi, è approvata/modificata come segue (aggiunte in grassetto):

2.1 Art. 1 Scopo

Fra i Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa, Pura, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia a norma della Legge organica comunale (LOC), richiamati i disposti di cui all'art. 193a della LOC, della Legge sulla collaborazione fra Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011 e del relativo Regolamento (RLCPol), del 27 giugno 2012, è stipulata la seguente Convenzione; la stessa ha per scopo di disciplinare i rapporti di collaborazione per la gestione di un Corpo di Polizia intercomunale, denominato "Malcantone Ovest".

2.2 Art. 2 Compiti del Corpo

*Il Corpo esercita le funzioni di Polizia locale nella giurisdizione dei Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa, Pura, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia a norma della Legge organica comunale (LOC), **art. 107**, della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e del relativo Regolamento (RLCPol), **Sezione A Allegato 2**, della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS) e del relativo Regolamento (RLACS).*

2.3 Art. 3 Commissione intercomunale di controllo

...omissis...

Il Presidente viene designato dalla Commissione e di principio è il rappresentante del Comune sede.

...omissis...

2.4 Art. 6 Competenze del Comune sede

Il Comune sede esegue quanto necessario per la realizzazione della presente Convenzione. La gestione amministrativa è del Comune sede di Caslano, a cui spetta anche l'assunzione e la gestione del personale alle condizioni del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Caslano, la gestione finanziaria e la gestione logistica.

La decisioni saranno prese tenuto conto del preavviso della Commissione intercomunale di controllo.

2.5 Art. 12 Divergenze

*Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione e l'interpretazione della presente Convenzione, la vertenza sarà sottoposta per un tentativo di conciliazione alla Sezione Enti locali; in assenza di conciliazione per decisione del Consiglio di Stato **secondo le consuete vie ricorsuali**.*

2.6 Art. 15a Riserva a nuove disposizioni di legge (nuovo)

È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Chi è lesa nei suoi legittimi interessi ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente decisione. Il Comune è legittimato a ricorrere se lesa nella sua autonomia.
5. **Comunicazione e intimazione a:**

Invio per posta A a:

- Municipio del Comune di Caslano, 6987 Caslano;
- Municipio del Comune di Magliaso, 6983 Magliaso;
- Municipio del Comune di Ponte Tresa, 6988 Ponte Tresa;
- Municipio del Comune di Pura, 6984 Pura;
- Municipio del Comune di Curio, 6986 Curio
- Municipio del Comune di Croglio, 6980 Castelrotto;
- Municipio del Comune di Bedigliora, 6981 Bedigliora;
- Municipio del Comune di Novaggio, 6986 Novaggio;
- Municipio del Comune di Monteggio, 6996 Ponte Cremenaga;
- Municipio del Comune di Sessa, 6997 Sessa;
- Municipio del Comune di Astano, 6999 Astano;
- Municipio del Comune di Miglieglia, 6986 Miglieglia;
- Municipio del Comune Polo di Lugano, 6900 Lugano (con Convenzione allegata).

Invio interno a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Comando della polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch);
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch).


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella